



Decreto Dirigenziale n. 815 del 17/09/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI ACQUE MINERALI "FONTI ACIDULE PLINIO" IN COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA). REVOCA DEI BENEFICI DI CUI AL PUNTO 3 DEL DECRETATO DEL D.D. N° 174 DEL 03/07/2012, CON LA CONSEGUENZIALE IMPOSSIBILITA' DI PROSECUZIONE NELLO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con decreto dirigenziale n°1580/A.G.C. 12 Settore 03 Servizio 02 del 30/07/2002 fu assentita la concessione per lo sfruttamento di giacimento di acque minerali denominata "Fonti Acidule Plinio" di estensione pari a ettari Ha 0,63 nel territorio del Comune di Castellammare di Stabia (NA), in favore della Società STABIA D.I. MARE s.r.l. (di seguito: società) con sede in Castellammare di Stabia (NA) Via Regina Margherita, 71, C.F.*03961251216 * fino alla data del 29/07/2012;
- b. che con D.D. n°174 del 03/07/2012 (B.UR.C. n°4 2 dell' 9/07/2012), per le motivazioni nello stesso riportate, è stata dichiarata l'intervenuta cessazione della concessione per lo sfruttamento del giacimento di acque minerali denominata "Fonti Acidule Plinio" in comune di Castellammare di Stabia (NA) ai sensi della L.R. 8/2008, e si è dato atto che per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 6/12/2011, per le motivazioni e nei termini nella stessa riportate, veniva consentita in via eccezionale e, di fatto, senza soluzione di continuità, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività di sfruttamento del giacimento di acque minerali, purché fossero rispettate le condizioni specificate nella stessa deliberazione;
- c. che con nota prot. 2014.0189615 del 17/03/2014, notificata il 10/07/2014 tramite il comune di Castellammare di Stabia, veniva comunicato alla predetta società, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e della L.R. n°8/2008 s.m.i., l'avvio del procedimento di revoca del beneficio di cui al punto 3 del decretato del D.D. n° 174/2012, con la conseguenziale impossibilità di proseguire nello sfruttamento del giacimento, nonché l'avvio del procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative (atto di contestazione ex art. 37, comma 7, L.R. 8/2008 e ss.mm.ii.) e veniva assegnato ai fini del procedimento di cessazione, un termine per adempiere pari a 30 giorni, come per legge;
- d. che l'avvio del procedimento di revoca del beneficio risulta motivato dai seguenti inadempimenti del concessionario:
 - d.1 non aver versato alla Regione l'importo del diritto proporzionale relativo all'anno 2014 ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 5, sanzionato dall'art. 18, comma 1, lett. c) della L.R. n°8/08 e ss.mm.ii.;
 - d.2 non aver versato al Comune di Castellammare di Stabia (NA) il contributo annuo relativo all'anno 2013 ai sensi dell'art. 36, comma 7, sanzionato dall'art. 18, comma 1, lett. c) della L.R. n°8/08 e ss.mm.ii.

CONSTATATO

- a. che sono trascorsi i termini assegnati, come per legge;
- b. che non è pervenuta nessuna risposta alla nota prot. 0189615 del 17/03/2014 e, quindi, non sono stati rimossi i motivi di revoca indicati in premessa;
- c. che non sono stati rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente e richiamati in premessa e, pertanto, all'autorizzazione in questione non sono applicabili i benefici previsti dalla D.G.R.C. 671/2011;

RITENUTO, pertanto:

- a. per la concessione in parola di dover provvedere alla revoca dei benefici di cui al punto 3 dello stesso decreto, con conseguenziale divieto di proseguire nello sfruttamento del giacimento;
- b. di dover affidare le pertinenze (incluso il pozzo) in custodia al Sindaco del comune di Castellammare di Stabia (NA), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento n°10/2010, nelle more dell'eventuale conferimento dell'autorizzazione/concessione a terzi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n° 8/08 s.m.i.;
- c. di dover precisare che il custode delle pertinenze è tenuto a conservare il pozzo chiuso, impedendone l'emungimento e preservando la risorsa da qualsiasi inquinamento con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro).

VISTO:

- a. la Legge Regionale n°8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;
- b. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- c. la deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 che ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- d. la deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013 che ha tra l'altro conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Sig. Francesco Paolo Iannuzzi;
- e. la deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 31.10.2013 che ha conferito, tra l'altro, l'incarico di Vicario della Unità Organizzativa Dirigenziale "Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" al Sig. Fortunato Polizio.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa denominata "Concessioni acque termali" e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente della U.O.D. 51-02-03 "Regimi Regolatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici"

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. il beneficio di cui al punto 3 del D.D. n° 174 del 03/07/2012, prosecuzione dell'attività di sfruttamento della concessione denominata "Fonti Acidule Plinio" in comune di Castellammare di Stabia (NA) concesso alla società Stabia di Mare s.r.l. è revocato;
2. al titolare della ditta/società "Futurella s.p.a." con sede Via Regina Margherita, 71 Castellammare di Stabia (NA) C.F. *03961251216* è conseguentemente fatto divieto di proseguire nello sfruttamento del giacimento di acque minerali denominata "Fonti Acidule Plinio" ;
3. la superficie della concessione, estesa ettari 0,63, è riportata sull'allegata planimetria catastale;
4. Il Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia (NA) è nominato custode della miniera e delle sue pertinenze, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento regionale n° 10/2010 ed è conseguentemente tenuto a:
 - 4.1 rendere inaccessibile la sorgente/pozzo, impedendo l'utilizzo dell'acqua sgorgante e ponendo in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarla da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore specifico processo verbale;
 - 4.2 vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni.
5. Il concessionario cessato è tenuto a:
 - 5.1 versare alla Regione Campania il diritto proporzionale dovuto (ai sensi dell'art. 36, comma 1 della L.R. n° 8/08 e ss.mm.ii.) in proporzione alla quota-parte dell'anno 2014 compresa tra l'1/01/2014 e la data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento, detto pagamento deve essere effettuato entro 30 gg. dalla notifica del presente decreto; in mancanza, il sottoscritto dirigente dovrà attivare la procedura per il recupero coattivo;
 - 5.2 versare al Comune di Castellammare di Stabia (NA) il contributo annuo dovuto (ai sensi dell'art. 36, comma 7 della LR. n°8/08 e ss.mm.ii.) per l'an no 2013, entro e non oltre 30 gg. dalla notifica all'interessato del presente provvedimento; in mancanza, il Comune dovrà attivare la procedura per il recupero coattivo;

- 5.3** versare al Comune di Castellammare di Stabia (NA) il contributo dovuto (ai sensi dell'art. 36, comma 7 della LR. n°8/08 e ss.mm.ii.) in proporzione alla quota-parte dell'anno 2014 compresa tra l'1/1/2014 e la data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento; detto pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2015; in mancanza, il Comune dovrà attivare la procedura per il recupero coattivo.
- 6.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (TAR), entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
- 7.** il presente decreto sarà notificato alla società e in copia trasmesso:
- 7.1.** all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
 - 7.2.** al Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
 - 7.3.** al Demanio regionale, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 7.4.** al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 7.5.** alla Direzione Generale Segreteria di Giunta;
 - 7.6.** al Sindaco del comune competente per territorio per gli ulteriori provvedimenti consequenziali di competenza;
 - 7.7.** all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.
 - 7.8.** al Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Sanitaria- Roma.

Francesco P. Iannuzzi